

PDL 953 testo 28.03.12	<p style="text-align: center;">Testo definitivamente approvato in VII<sup>A</sup>            Commissione Cultura Camera il <b>10</b>  <u>ottobre 2012</u>            (ultimi emendamenti del <b>4 ottobre 2012</b>)  <b>In rosso modifiche</b>  <b>In blu abrogazioni</b></p>	Brevi osservazioni
<p>Capo I.            AUTONOMIA STATUTARIA DELLE            ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI            Art. 1. <i>(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)</i>.            1.L'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.            2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.            3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.            4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.            5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:            a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;            b) il dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;            c) le azioni formative ed educative in rete</p>	<p>Capo I.            AUTONOMIA STATUTARIA DELLE            ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI            Art. 1. <i>(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)</i>.            1.L'autonomia delle istituzioni scolastiche, <b>costituzionalmente sancita</b> è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.            2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.            3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali <b>sull'istruzione</b>.  <b>4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene il funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.</b>            5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:            a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola;            b) il dialogo costante tra <b>l'espressione della libertà di insegnamento</b> della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie;</p>	

<p>nel territorio, quali piani formativi territoriali.</p>	<p>c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali.</p>	
<p>Art. 2. <i>(Organi delle istituzioni scolastiche).</i></p> <p>1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:</p> <p>a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;</p> <p>b) il dirigente, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;</p> <p>c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;</p> <p>d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.</p> <p>2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.</p>	<p>Art. 2. <i>(Organi delle istituzioni scolastiche).</i></p> <p>1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni <b>funzioni didattico educative</b> secondo quanto previsto al presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:</p> <p>a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4;</p> <p>b) il dirigente <b>scolastico</b>, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione;</p> <p>c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti di cui all'articolo 6;</p> <p>d) il nucleo di autovalutazione di cui all'articolo 8.</p> <p>2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.</p>	
<p>Art. 3. <i>(Consiglio dell'autonomia).</i></p> <p>1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:</p> <p>a) adotta lo statuto;</p> <p>b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;</p> <p>c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;</p> <p>d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;</p> <p>e) approva il conto consuntivo;</p> <p>f) delibera il regolamento di istituto;</p> <p>g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;</p> <p>h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.</p> <p>i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.</p>	<p>Art. 3. <i>(Consiglio dell'autonomia).</i></p> <p>1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:</p> <p>a) <b>redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.</b></p> <p>b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;</p> <p>c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;</p> <p>d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione;</p> <p>e) approva il conto consuntivo;</p> <p>f) delibera il regolamento di istituto;</p> <p>g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8;</p> <p>h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.</p> <p>i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e</p>	<p><b>Quali potranno essere i limiti di autonomia di un consiglio che delibera prevalentemente "Previa necessaria proposta del dirigente"?</b></p> <p><b>Invero la "necessaria proposta" implica una previa scelta ed una riduzione nell'autodeterminazione.</b></p> <p><b>Lo statuto è sottoposto al controllo formale dell'organismo istituzionalmente competente (per ora individuato nell'USR) il quale scioglie il consiglio e nomina anche un commissario straordinario fino alla costituzione del nuovo consiglio nei casi di irregolarità, inattività o di impossibilità di funzionamento ...ma chi vigila ed interviene sulla corretta applicazione dello statuto?</b></p> <p><b>All'art. 11 bis è prevista una "commissione di monitoraggio" la cui istituzione e composizione è rimessa a livello ministeriale con il compito di monitorare per due anni il processo attuativo delle disposizioni della legge. È previsto che i membri decaduti siano surrogati ed è confermato il rinnovo annuale della componente studentesca. Tuttavia queste sono le uniche indicazioni in materia elettorale. Infatti l'art. 13 comma 1 bis e ter afferma che</b></p>

<p>2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.</p> <p>3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.</p> <p>4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.</p> <p>5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.</p> <p>6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.</p>	<p>designazione dei propri membri.</p> <p><b>l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.</b></p> <p>2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.</p> <p><b>3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.</b></p> <p><b>[4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera a), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.]</b></p> <p>5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia <b>è sottoposto al controllo</b> formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.</p> <p>6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.</p>	<p><b>in sede di prima attuazione della legge, il Ministero con ordinanza stabilirà le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche. Poi, entro i successivi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento che disciplineranno in proposito</b></p> <p>Dopo l'emendamento della lettera a) forse andrebbe modificata (abrogata) anche la i) Si sa che qualunque sia il futuro modello elettorale, dovranno essere previste e disciplinate ancora liste contrapposte, decadenza dai requisiti e surroga.</p>
<p>Art. 4. <i>(Composizione del Consiglio dell'autonomia).</i></p> <p>1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il dirigente scolastico è membro di diritto;</p> <p>b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;</p> <p>c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;</p> <p>d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due;</p>	<p>Art. 4. <i>(Composizione del Consiglio dell'autonomia).</i></p> <p>1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il dirigente scolastico è membro di diritto;</p> <p><b>b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;</b></p> <p><b>c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;</b></p> <p><b>d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale</b></p>	<p>Nulla cambia nei "rapporti di forza" con i docenti ... ma resta una voluta posizione minoritaria della componente genitoriale/studentesca.</p> <p>Scompaiono dalla composizione i "partner" con funzioni di supporto (economico) mentre si consente la partecipazione a membri esterni scelti nell'ambito delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi del territorio ma senza diritto di voto. Questa previsione, probabilmente diretta a conservare i suddetti rapporti di forza.</p> <p>È confermato che saranno i regolamenti di ogni singola istituzione a definire le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti e le modalità di scelta dei membri esterni.</p>

<p>e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto.</p> <p>2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.</p> <p>3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.</p> <p>4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario del consiglio.</p> <p>5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.</p> <p>6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.</p>	<p><b>amministrativo, tecnico e ausiliare; e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.</b></p> <p>2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.</p> <p><b>3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti. .</b></p> <p>4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto <b>con funzioni di supporto tecnico-amministrativo</b> e svolge le funzioni di segretario del consiglio.</p> <p>5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.</p> <p>6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.</p>	<p>Si presentano alcuni problemi di coordinamento dell'ultimo comma con l'art. 3 comma 3 ed i comma 1 bis e ter dell'articolo 13.</p> <p>Infatti quest'ultimo dispone che <b>in sede di prima attuazione le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche sono stabilite con ordinanza ministeriale. Entro sei mesi dall'insediamento, il consiglio adotta lo Statuto e delibera il regolamento che stabilirà le nuove regole.</b></p> <p>L'ultimo comma dell'art. 4 prevede invece che in sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.</p> <p>Ciò sembra contraddire anche la previsione dell'art. 3 comma 3 che dispone il rinnovo triennale nel mese di novembre.</p> <p>Dovremmo concludere che insediato il consiglio secondo le modalità stabilite con ordinanza esso duri in carica solo fino al settembre dell'anno successivo, quando dovranno tenersi nuove elezioni secondo le modalità stabilite con regolamento?</p>
<p>Art. 5. <i>(Dirigente scolastico).</i></p> <p>1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti</p>	<p>Art. 5. <i>(Dirigente scolastico).</i></p> <p>1. Il dirigente scolastico <b>nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25-bis 165. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti</p> <p><b>1-bis. Al comma 2, dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono sostituite le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» con le seguenti: «Nel rispetto delle competenze del Consiglio dell'autonomia e del Consiglio dei</b></p>	

<p>Art. 6. (Consiglio dei docenti e sue articolazioni).</p> <p>1. Al fine di programmare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.</p> <p>3. L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.</p> <p>4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.</p> <p>5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti..</p>	<p><b>docenti».</b></p> <p>Art. 6. (Consiglio dei docenti e sue articolazioni).</p> <p>1. Al fine di <b>progettare</b> le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo Statuto <b>e il regolamento relativo al Consiglio dei docenti e sue articolazioni disciplinano</b> l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.</p> <p>2. La <b>progettazione</b> dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.</p> <p>3. L'attività didattica di ogni classe è <b>progettata</b> e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo.</p> <p>4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.</p> <p>5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le Indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti..</p> <p><b>5-bis. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e nella scuola secondaria di secondo grado dai rappresentanti di classe degli studenti.</b></p>	<p>Quali sono gli "organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale"?</p> <p>Era necessario modificare la denominazione del collegio in consiglio? Serve solo a rendere (inserendolo nello stesso articolo) il consiglio di classe una sua semplice diramazione?</p> <p>Essendo stata introdotta la rappresentanza nel comma 5 bis appare superfluo l'aggettivo "necessaria" del comma 4.</p> <p>Modalità, quantità e contenuti di questa partecipazione della rappresentanza all'interno dei consigli di classe sono quindi tutti da definire dagli Statuti</p>
<p>Art. 7. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui</p>	<p>Art. 7. (Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, <b>prevedono forme di</b> partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui</p>	<p>I diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza sono già garantiti dalla Costituzione.</p> <p>Il comitato o l'assemblea dunque non sono più previsti dalla legge ma eventualmente dai singoli statuti</p>

<p>garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.</p>	<p>garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.</p>	
<p>Art. 8. <i>(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).</i></p> <p>1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.</p> <p>2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.</p>	<p>Art. 8. <i>(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).</i></p> <p>1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto <b>da un minimo di cinque</b> fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie , <b>un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti</b> .</p> <p>2. Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.</p>	<p>La composizione del nucleo di valutazione appare decisamente molto ridotta ed anche le sue modalità di funzionamento differenziate da scuola a scuola</p>
<p>Art. 9. <i>(Conferenza di rendicontazione).</i></p> <p>1. Sulle materie devolute alla sua competenza e, in particolare, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio ed invia una</p>	<p>Art. 9. <i>(Conferenza di rendicontazione).</i></p> <p>1. <b>Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, in relazione anche alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2, nonché</b>, sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 1, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali,</p>	

relazione all'Ufficio scolastico regionale.	economiche e culturali del territorio ed invia una relazione all'Ufficio scolastico regionale.	
<p>Art. 10. (Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse. Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.</p> <p>2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.</p> <p>3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.</p>	<p>Art. 10. (Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica).</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, articolo 7, <b>possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni no profit, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40.</b> Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.</p> <p><b>[2. I partner previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.]</b></p> <p>3. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit di cui al precedente comma. Contributi superiori a 5000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.</p>	<p>Scompaiono i partner nel nuovo testo emendato ad ottobre 2012, forse per fugare i dubbi derivanti dal contrasto tra la funzione di una istituzione che deve occuparsi della <u>libera (art. 21 L 59/97)</u> formazione degli uomini e donne del futuro e gli interessi economici di soggetti terzi che intervengono "a sostegno dell'autonomia".</p> <p>Nonostante si parli da tempo di "reti", esse continuano ad essere prevalentemente e sostanzialmente "reti di dirigenti".</p>
<p>Capo II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME Art. 11.</p>	<p>Capo II RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME Art. 11.</p>	<p><b>Resta il problema degli organi territoriali trattandosi di una previsione "sulla carta". Anche il <u>dlgs 233/99 non</u></b></p>

<p><i>(Consiglio delle autonomie scolastiche).</i></p> <p>1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.</p> <p><i>2-bis.</i> Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.</p> <p>3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.</p> <p>4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti</p>	<p><i>(Consiglio delle autonomie scolastiche).</i></p> <p>1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.</p> <p><i>2-bis.</i> Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.</p> <p>3. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, <b>con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.</b> in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.</p> <p>4. Le Regioni possono istituire la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La Conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in</p>	<p><b>ha mai visto i decreti attuativi.</b></p> <p><b>Non è prevista la partecipazione degli studenti ma solo relazioni con il coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti.</b></p>
---	---	---

<p>regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:</p> <p>a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;</p> <p>b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;</p> <p>c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;</p> <p>d) educazione permanente;</p> <p>e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.</p> <p>f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.</p> <p>5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.</p> <p>6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.</p> <p>7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.</p> <p>8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.</p>	<p>materia di:</p> <p>a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;</p> <p>b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;</p> <p>c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;</p> <p>d) educazione permanente;</p> <p>e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali.</p> <p>f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.</p> <p>5. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale.</p> <p>6. Le Regioni possono istituire Conferenze di ambito territoriale che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.</p> <p>7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti Locali e le autonomie scolastiche possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle Conferenze e la loro durata. Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.</p> <p>8. Le Conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, esprimono, altresì, proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.</p> <p><b>ART. 11-bis. (Commissione di monitoraggio).</b></p> <p><b>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo delle</b></p>	
--	--	--

	<p><b>disposizioni di cui alla presente legge presentando alle commissioni parlamentari di merito una relazione sullo stato di attuazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.</b></p>	
<p>Art. 12. (<i>Abrogazioni</i>).</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.</p> <p>4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.</p>	<p>Art. 12. (<i>Abrogazioni</i>).</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 3 a 6 della presente legge.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.</p> <p>4. Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.</p> <p><b>ART. 12-bis.</b></p> <p><b>1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri Statuti speciali e alle relative norme di attuazione.</b></p>	
<p>Art. 13. (<i>Norma transitoria</i>).</p> <p>1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di</p>	<p>Art. 13. (<i>Norma transitoria</i>).</p> <p>1. Fino alla completa attuazione del Titolo V della Costituzione l'Ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo</p>	<p>Successivamente modalità e giorni saranno stabiliti regolamento?</p>

<p>organo competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.</p>	<p>competente di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.</p> <p><b>1-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.</b></p> <p><b>1- ter. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio dell'autonomia adotta lo Statuto e delibera il regolamento.</b></p>	<p>Bisognerà rifare ke ekezuibu? La durata del primo consiglio dunque non sarà triennale</p> <p>Coordinare la norma anche con il comma 2 dell'art. 4</p>
<p>Art. 14. <i>(Clausola di neutralità finanziaria).</i> 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Art. 14. <i>(Clausola di neutralità finanziaria).</i> 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	

A cura di Cinzia Olivieri  
 Aggiornato al 10.10.12  
[cinzia\\_olivieri@yahoo.it](mailto:cinzia_olivieri@yahoo.it)